

Cass. [ord.], sez. un., 04-02-2008, n. 2540, Com. di Capodimonte, popolazione del comune di Capodimonte c. Commissario usi civici Lazio

Con riferimento alle attribuzioni giurisdizionali dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, la Corte ha ritenuto che il commissario per gli usi civici non ha il potere di promuovere d'ufficio un procedimento in contenzioso al fine di disporre la trascrizione dei provvedimenti commissariali di accertamento e revindica dei beni di demanio civico esistenti nel territorio di un comune.

Si tratta, infatti, di un adempimento di natura amministrativa con funzione pubblicitaria che spetta al cancelliere in base all'art. 6 d.leg. 347 del 1990, e che quindi non può rientrare nelle attribuzioni del commissario per gli usi civici, così come regolate dall'art. 29, 4° comma, l. n.1766 del 1927.

Come è noto, anche dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative dei commissari (art. 66 d.p.r. n. 616 del 1977), la cura della esecuzione delle proprie decisioni attribuita al commissario dall'art. 29, 4° co. cit, è limitata alla funzione di decidere sulle opposizioni eventualmente proposte in contenzioso avverso gli atti di accertamento e di verifica demaniale, di valutazione e liquidazione dei diritti civici e tutte le altre operazioni previste dalla detta legge 1766 del 1927.

Sul difetto assoluto del Commissario a ordinare la trascrizione delle sue sentenze la giurisprudenza della S.C. è pacifica (cass. s.u. 23 marzo 2006 n. da 6406 a 6423 su ricorsi analoghi a quello deciso con l'ord. 2540/2008).

Massima di Aproduc